



**Ai Sig.ri Hobbisti
Mercatino dell'antiquariato minore
e delle cose usate della quarta
domenica del mese**

OGGETTO: nuove modalità di svolgimento dei mercatini hobbisti in seguito all'entrata in vigore della D.G.R. n. 12-6830 dell'11 maggio 2018.

La Legge Regionale 31 ottobre 2017 n. 16 e la Deliberazione di Giunta Regionale 11 maggio 2018 n. 12-6830, hanno apportato alcune modifiche alla disciplina in ambito piemontese, dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia.

I comuni dovranno adeguare le manifestazioni con partecipazione di venditori occasionali alle nuove disposizioni regionali **entro il 28 settembre 2018**.

Ai mercatini dei mesi di agosto e di settembre 2018 si potrà partecipare richiedendo l'apposita autorizzazione temporanea oppure con le nuove modalità sotto riportate.

Le nuove disposizioni disciplinano l'attività di vendita occasionale caratterizzandola, in particolare secondo le seguenti specificità:

- attività di vendita esercitata per non più di diciotto volte l'anno in ambito regionale;
- nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia;
- da parte di coloro che pongono in vendita beni:
 - appartenenti al settore merceologico non alimentare;
 - rientranti nella propria sfera personale o collezionati o realizzati mediante la propria abilità;
 - di valore non superiore a € 150,00 (centocinquanta) ciascuno.

ADEMPIMENTI PER I VENDITORI OCCASIONALI

- 1) Il venditore occasionale per poter esercitare attività di vendita occasionale dovrà richiedere il tesserino al:

Piazza Carlo Alberto 1
12035 RACCONIGI (CN)

T: 0172 821678 F: 0172 821639
P.Iva: 00473170041
IBAN: IT08L0848746690000100800001

commercio@comune.racconigi.cn.it
comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it
www.comune.racconigi.cn.it

- Comune di residenza (qualora residente nel territorio della Regione Piemonte);
 - Comune dove si svolge il primo mercatino a cui il soggetto intende partecipare, se residente in altra regione.
- 2) Per ottenere il tesserino il venditore occasionale dovrà far domanda secondo le indicazioni di cui al punto 1, corredata da due marche da bollo del valore di € 16,00 cadauna, di una fototessera recente da apporre sul tesserino.
 - 3) Il tesserino ha validità di dodici mesi dal momento del suo rilascio e dà la possibilità in tale arco di tempo di esercitare attività di vendita occasionale nei mercatini della Regione Piemonte fino ad un massimo di 18 giornate.
 - 4) Esauriti gli spazi sul tesserino, dopo le 18 vidimazioni, il venditore occasionale non potrà richiedere altro tesserino né partecipare ad altri mercatini sul territorio regionale fino alla scadenza dei dodici mesi indicati sul tesserino.
 - 5) In caso di ritiro del tesserino a seguito di accertata violazione di una delle prescrizioni di cui all'art. 11 *ter* della L.R. 28/1999 s.m.i. (di seguito riportato), il venditore occasionale non potrà richiedere altro tesserino né partecipare ad altri mercatini sul territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento medesimo.

Art. 11 *ter*. L.R. 28/1999 e s.m.i.

(Requisiti e adempimenti per la vendita occasionale)

1. *Per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 11 bis, i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall' articolo 71 del d.lgs. 59/2010 e annualmente sono tenuti a:*

a) *richiedere al comune di residenza il rilascio di apposito tesserino per la vendita occasionale. Nel caso di operatore proveniente da fuori Regione, la richiesta deve essere fatta al comune dove si svolge la prima manifestazione a cui l'operatore intende partecipare;*

b) *presentare allo stesso comune, contestualmente alla richiesta del tesserino di cui alla lettera a), apposita dichiarazione, attestante la propria condizione di venditore occasionale, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa - Testo A).*

2. *Il tesserino di cui al comma 1, lettera a) deve essere munito di fotografia, ha validità annuale, non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo, in occasione di ogni partecipazione ai mercatini. Lo stesso è vidimato da ciascun comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale.*

3. *I venditori occasionali, per ogni giornata di partecipazione ai mercatini, devono predisporre un elenco contenente l'indicazione dei beni, suddivisi per categorie e numerati singolarmente, che intendono porre in vendita nel corso della manifestazione. Tale elenco deve essere timbrato dal comune ove ha luogo il mercato contestualmente all'apposizione del timbro sul tesserino di cui al comma 1, lettera a). L'elenco dei beni posti in vendita deve essere conservato dal venditore, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera b), ed esibito agli organi di vigilanza in caso di controllo.*

4. *Ai venditori occasionali è fatto obbligo di essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione e di esporre il prezzo di ogni bene posto in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza.*

5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per mendacità delle dichiarazioni, al venditore occasionale che non rispetti le prescrizioni di cui al presente articolo è impedita la partecipazione ai mercatini, sull'intero territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento della violazione.

6. Il venditore occasionale in possesso del tesserino in corso di validità è tenuto, entro trenta giorni, a comunicare al Comune di rilascio del tesserino ogni cambio di residenza.

7. In caso di deterioramento, furto o smarrimento del tesserino, il venditore occasionale dovrà richiedere al Comune di rilascio dello stesso un duplicato; alla domanda dovrà essere allegata copia della denuncia di furto o smarrimento presentata alle autorità competenti.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL MERCATINO

- 1) Il venditore occasionale, per poter partecipare al mercatino, deve, trenta giorni prima della domenica di svolgimento del medesimo, inviare al comune apposita manifestazione di interesse, nella quale dovrà indicare le categorie dei beni che intende porre in vendita.
- 2) Per ogni singola partecipazione al mercatino, il venditore occasionale dovrà predisporre un elenco dei beni posti in vendita, suddivisi per categoria e numerati.
- 3) All'interno di ogni singola specifica categoria andranno indicati i relativi beni, quali, a titolo esemplificativo: maglie, pantaloni, gonne, camicie, sciarpe, chiodi, puntine, viti, penne, matite, gomme, libri, francobolli, monete, riviste, ciotole, tazzine, piatti, dischi, tavoli, sedie, comodini, ferri da stiro, macchinette del caffè, tostapane, carrozzine, lettini, giochi.
- 4) La numerazione può essere effettuata unitariamente per una pluralità di beni omogenei.
- 5) Non è possibile porre in vendita beni non presenti nell'elenco timbrato; al contrario, l'elenco può contenere beni che non saranno posti in vendita il giorno del mercatino.
- 6) Il tesserino del venditore occasionale e l'elenco dei beni posti in vendita sono vidimati, mediante apposizione di timbro recante data e firma, dal Comune per ogni singola partecipazione al mercatino.
- 7) Possono partecipare ai mercatini solo coloro che hanno adempiuto alle formalità previste in sede locale.

ADEMPIMENTI DURANTE LA VENDITA

- 1) Ai venditori occasionali è fatto obbligo di essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercatino. Essi non possono farsi sostituire da parte di altri soggetti.
- 2) Il venditore occasionale deve esporre in modo ben visibile il tesserino al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo.

- 3) L'elenco dei beni posti in vendita deve essere conservato dal venditore, unitamente alla copia della domanda di rilascio del tesserino, tale documentazione deve essere esibita agli organi di vigilanza in caso di controllo.
- 4) I venditori occasionali devono esporre il prezzo dei beni posti in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza.
- 5) Il prezzo dei beni posti in vendita può essere esposto unitariamente per una pluralità di beni omogenei.
- 6) L'esercizio dell'attività di vendita occasionale si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali e contributive, nonché delle norme di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.

Si comunica che dal mese di ottobre 2018 (a decorre dal mercatino di domenica 28 ottobre 2018) i mercatini si svolgeranno esclusivamente con le modalità sopra riportate.

Per eventuali ulteriori informazioni e per la modulistica rivolgersi allo Sportello Unico-Servizi alle Imprese tel. 0172/821.678, oppure consultare il sito internet istituzionale sezione "NEWS".